

IVA

Fuori campo Iva le cessioni di partecipazioni azionarie se occasionali

di Angelo Ginex

Seminario di specializzazione

**OMESSI VERSAMENTI DI RITENUTE ED IVA 2020-2021:
QUANDO È "GIUSTIFICATO"?**

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Le operazioni di **cessione** relative ad **azioni o partecipazioni** in una società **non** rientrano nella **sfera di applicazione dell'Iva**, salvo che sia accertato che sono state effettuate nell'ambito di un'**attività commerciale** di **acquisizione di titoli** per realizzare un'**interferenza diretta o indiretta** nella **gestione** delle società di cui si è realizzata l'acquisizione di partecipazioni o che costituiscono il **prolungamento diretto, permanente e necessario**, dell'attività imponibile.

È questo il principio affermato dalla **Corte di Cassazione** con **ordinanza n. 5156, depositata ieri 25 febbraio**, la quale richiama l'**orientamento euro-unitario** formatosi in materia (cfr., **CGUE, sent. 29 ottobre 2009, SKF, [causa C-29/08](#)**).

La vicenda trae origine dalla notifica alla società Alfa S.p.A. di un **avviso di accertamento** relativo al periodo d'imposta 2004, con cui veniva accertata un'**indebita detrazione dell'Iva**, dal momento che detto sodalizio aveva **detratto l'intero ammontare dell'IVA sugli acquisti** senza calcolare il **pro rata** per la cessione della partecipazione nella società Beta S.p.A., dalla stessa fatturata in esenzione.

A seguito del **rigetto** del **ricorso di primo grado**, la società Alfa S.p.A. proponeva **appello** dinanzi alla Commissione tributaria regionale del Lazio, la quale rigettava il gravame ritenendo che **l'assunzione e la cessione** delle partecipazioni detenute nella società Beta S.p.A. risultava **diretta a realizzare l'oggetto sociale** e non poteva dirsi estranea all'attività d'impresa esercitata, in quanto funzionale alla stessa.

Inoltre, si affermava che l'operazione di cessione di detta partecipazione costituiva un **prolungamento diretto, permanente e necessario, dell'attività imponibile**, con la conseguenza che tali operazioni finanziarie non potevano essere qualificate come **accessorie od occasionali**.

Seguiva pertanto il **ricorso per Cassazione** di Alfa S.p.A. affidato ad un unico motivo, mediante il quale si censurava la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'[articolo 19-bis D.P.R. 633/1972](#), atteso che essa, a prescindere dalla **previsione statutaria**, non aveva mai effettuato, né prima né dopo la cessione, **altre alienazioni** di partecipazioni, sicché l'operazione contestata aveva **natura occasionale**.

Più precisamente, si evidenziava che il giudice d'appello avesse **erroneamente assimilato l'assunzione di partecipazioni sociali con la loro cessione**, nonostante tale ultima attività non rientrasse nell'oggetto sociale della società e inoltre, ai fini dell'applicazione del citato [articolo 19-bis](#), non assumesse **alcun rilievo il dato formale** dell'attività indicata nello statuto come **oggetto sociale**, ma quello **sostanziale, ovvero l'attività concretamente svolta**.

Ebbene, tale **doglianza** è stata ritenuta **fondata** dalla Corte di Cassazione, la quale ha evidenziato innanzitutto **l'errore nel quale è incorso il giudice di appello**, che, partito dalla considerazione per la quale, al fine di valutare se l'attività di cessione delle partecipazioni azionarie costituisce prestazione occasionale o meno, dovesse fare **esclusivo riferimento alle previsioni statutarie**, ne ha dedotto che la cessione in parola costituiva una modalità diretta, permanente e necessaria, dell'attività d'impresa svolta.

Al contrario, si è ribadito il principio, già in precedenza affermato, secondo cui, per verificare se una determinata **operazione** attiva rientri o meno nell'**attività propria** di una società, ai fini dell'inclusione nel **calcolo** della **percentuale detraibile** in relazione al compimento di **operazioni esenti**, occorre avere riguardo non già all'attività previamente definita dall'atto costitutivo come oggetto sociale, ma a **quella effettivamente svolta dall'impresa** (cfr., **Cass. sent. 9.03.2016, n. 4613; Cass. sent. 14.03.2014, n. 5970**).

Ciò sulla base della considerazione per la quale ciò che rileva, ai fini dell'imposta, è il **volume d'affari** del contribuente, costituito dall'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi compiute, e quindi **l'attività in concreto esercitata**.

Venendo quindi alla questione se la cessione di partecipazione azionaria possa essere considerata o meno **fuori campo Iva**, la Suprema Corte ha richiamato la giurisprudenza della **Corte di giustizia dell'Unione europea**, la quale aveva chiarito che: *"le operazioni relative ad azioni o partecipazioni in una società rientrano nella sfera di applicazione dell'Iva quando vengono effettuate nell'ambito di un'attività commerciale di negoziazione titoli, al fine di realizzare un'interferenza diretta o indiretta nella gestione delle società in cui si è realizzata l'acquisizione di partecipazioni, o quando costituiscono il prolungamento diretto, permanente e necessario, dell'attività imponibile"* (cfr., **CGUE, sent. 29 ottobre 2009, SKF, causa C-29/08**).

Si è pertanto affermato che l'attività di **cessione** delle **partecipazioni azionarie**, conseguente all'attività di acquisizione delle medesime, può essere ritenuta **non occasionale** solo nel caso in cui sia **accertato** che, a sua volta, **quest'ultima attività sia svolta per realizzare un'interferenza diretta o indiretta nella gestione delle società di cui si è realizzata l'acquisizione di partecipazioni, o quando costituisce il prolungamento diretto, permanente e**

necessario, dell'attività imponente.

Nel caso di specie, però, così come osservato dai giudici di vertice, **tale verifica non è avvenuta**, avendo il giudice d'appello valutato l'attività della società Alfa S.p.A. **unicamente sulla base dell'oggetto sociale.**

Pertanto, il ricorso è stato accolto e la **sentenza cassata con rinvio alla CTR Lazio** affinché si pronunci tenendo conto del principio di diritto sopra esposto.